



CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER I COLLABORATORI ESPERTI LINGUISTICI DI MADRELINGUA ITALIANA

ART. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE

1. Il presente contratto regola le specifiche esigenze locali del rapporto di lavoro e del trattamento economico integrativo dei Collaboratori ed Esperti Linguistici di madrelingua italiana di cui all'art. 4 del D.L. 120/1995, convertito dalla L. 236/1995, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università per Stranieri di Perugia.
2. Con tale atto s'intende dare omogeneità di regole e di trattamento alle diverse figure attualmente impegnate nell'insegnamento dell'italiano a stranieri armonizzandone e valorizzandone il patrimonio di esperienza e professionalità.
3. Il presente contratto viene stipulato in applicazione di quanto previsto all'art. 51 del CCNL 21/5/96, dell'art. 22 del CCNL 13/5/03, dell'art. 32 del CCNL 22/1/05 e dell'art. 7 del CCNL del 28/3/06.

ART. 2 – DURATA ED EFFICACIA DELL'ACCORDO

Il presente contratto, nei termini di cui al precedente art. 1, entra in vigore per la parte economica e per la parte normativa, esperiti gli adempimenti negli organi competenti, a decorrere dalla data della stipula e rimane in vigore per quattro anni. Il presente contratto conserva efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

ART. 3 – PROFILO PROFESSIONALE E MANSIONI

1. Il personale di cui all'art. 1 concorre alla realizzazione dei fini istituzionali e strategici dell'Università per Stranieri di Perugia, svolgendo mansioni di collaborazione alla didattica per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana a stranieri in sede, in Italia e/o all'estero, in presenza e/o a distanza, nonché nelle attività di certificazione linguistica del CVCL.
2. I CEL concorrono alla programmazione didattica secondo le modalità previste dai regolamenti delle strutture di afferenza. Per lo svolgimento delle attività di cui alle successive lettere a e b) del presente articolo è previsto un monte orario complessivo di **810** ore. Esse consistono:
 - a) 1. nella collaborazione all'apprendimento della lingua e cultura italiana da parte degli studenti mediante corsi, moduli, seminari, esercitazioni ed attività nei laboratori linguistici e multimediali, in modalità frontale, on-line e/o mista;
 2. nella preparazione, somministrazione e valutazione dei test d'ingresso, partecipazione a commissioni d'esame e prove di fine corso, preparazione e correzione degli esami;
 3. nella partecipazione a riunioni di lavoro per la programmazione didattica;
 4. nella partecipazione a gruppi di studio e aggiornamento interno ed esterno;
 5. nel coordinamento di corsi speciali;
 6. in attività di tutorato;
 7. nella partecipazione alle riunioni dei vari organi collegiali, accademici e didattici, secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore presso l'Università.
- b) nello svolgimento di ulteriori attività quali:
 1. selezione e preparazione del materiale didattico;
 2. preparazione e correzione dei test in itinere;
 3. correzione di elaborati;
 4. assistenza e ricevimento studenti.



Per i compiti sopra definiti al paragrafo a) è previsto un monte orario di 700 ore, mentre per i compiti sopra definiti al paragrafo b) è previsto un monte orario di 110 ore, con un carico complessivo di 18 ore settimanali.

3. I CEL hanno l'obbligo di osservare tutti i doveri propri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare è fatto obbligo:

- a. di osservare l'orario di lavoro;
- b. di tenere, costantemente aggiornati, appositi registri elettronici, ove annotano le ore di collaborazione alla didattica e tutte le altre attività;
- c. di usare e conservare con cura gli strumenti e sussidi affidati.

ART. 4 - ATTIVITA' DI RICERCA, STUDIO, PRODUZIONE E FORMAZIONE

Per le attività connesse alle mansioni di cui all'art. 3 comma 2, lettera a) punto 4, è facoltà dell'Amministrazione, in base alle esigenze di servizio, concedere ai CEL che ne abbiano fatta richiesta la possibilità di dedicare annualmente un numero di ore da concordare, del monte ore annuo complessivo, per la partecipazione a progetti di ricerca, studio e produzione approvati o promossi dall'Ateneo. L'Amministrazione potrà fissare, all'inizio dell'anno solare, il limite massimo di ore concedibili alla categoria in base alla programmazione dell'attività didattica.

L'Amministrazione, nell'intento generale e strategico di promuovere lo sviluppo della ricerca in équipe, come elemento qualificante della ricerca scientifica anche nel settore umanistico, favorisce la partecipazione del personale di cui all'art. 1 ai progetti di ricerca elaborati e realizzati nell'ambito delle attività dei Centri dell'Ateneo. Oltre alle attività indicate all'art. 3 comma 2, i Collaboratori ed Esperti Linguistici possono, su richiesta dell'Amministrazione, partecipare a progetti di scambio in Italia e all'estero, in regime convenzionale.

ART. 5 – TRATTAMENTO ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 51 del CCNL del 21/05/1996 la retribuzione dei CEL è composta dal **trattamento fondamentale**, determinato sulla base del trattamento previsto dal CCNL rapportato alle 810 ore effettive, ed il **trattamento integrativo di Ateneo**, da determinare in base a valutazioni attinenti all'esperienza e alla produttività.

In sede di prima applicazione il suddetto trattamento integrativo viene determinato come segue, in via equiparativa per l'intera categoria:

- 1) € 7,91 orari lordo dipendente, pari a € 6.407,10 complessivi annui lordi per 810 ore effettive annue;
- 2) ulteriore quota diretta ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi, pari al 25% dell'importo di cui al punto 1), da erogare annualmente nell'ipotesi di valutazione positiva del dipendente.

Nel rispetto della normativa in materia di performance, in base alle disponibilità di bilancio, la quota di cui al punto 2) verrà erogata a seguito di inserimento delle modalità di valutazione nel Sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo, adottato ai sensi dell'art. 7, D.Lgs. 150/2009. Fino all'effettivo avvio di tale valutazione, previsto entro l'anno 2017, verrà erogato il solo importo di cui al punto 1).

Per i CEL assunti a seguito di transazione, l'intero trattamento integrativo erogato viene progressivamente riassorbito, come previsto dagli atti di transazione stessi, dal trattamento integrativo derivante dalla contrattazione integrativa di Ateneo.

L'importo complessivo destinato al finanziamento del trattamento integrativo riconosciuto ai CEL, comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, non può superare la somma relativa annualmente deliberata dal C.d.A. in concomitanza dell'approvazione del bilancio di previsione.



ART. 6 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

L'Ente preposto al trattamento previdenziale è l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici.

ART. 7 – CONGEDO ORDINARIO (FERIE)

1. L'Amministrazione potrà effettuare, all'inizio dell'anno solare e con riferimento alla scansione semestrale dell'attività didattica, una programmazione di massima dell'attività didattica stessa. A tal fine potrà essere richiesto al personale CEL di indicare le proprie preferenze per la fruizione delle ferie, festività ecc.
2. Il periodo di sospensione dell'attività didattica, coincidente con le festività natalizie, non va sottratto al numero di ferie annuale stabilito dal contratto nazionale.

ART. 8 – PARTICOLARE REGIME DI ORARIO

Su richiesta dell'Ateneo e in base a particolari esigenze di servizio anche dovute all'addensamento delle attività istituzionali in alcuni periodi dell'anno, può essere richiesto al CEL di fare un numero di ore maggiori alle 18 settimanali previste. Le ore richieste non devono comunque eccedere le 20 ore settimanali comprensive delle ore al punto a) e b) del comma 2, Art. 3 e non possono essere svolte per più di tre mesi nell'arco dell'anno. Di norma la prestazione lavorativa è considerata esaurita al completamento del monte ore contrattuale. Per particolari esigenze di servizio potrebbe essere richiesta al CEL una prestazione lavorativa aggiuntiva, rispetto al monte ore annuale contrattuale; tale prestazione aggiuntiva dovrà essere formalizzata da parte dell'Amministrazione e comunque subordinata all'accettazione dello stesso CEL. Le eventuali ore lavorative eccedenti il monte ore annuale sono retribuite compatibilmente con le disponibilità di bilancio. In luogo della retribuzione il dipendente può richiedere il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo nell'anno solare successivo.

ART. 9 – Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applica la normativa vigente in materia, nonché il CCNL di comparto.

Perugia, 04/05/2016

La parte pubblica:

Il Rettore

f.to prof. Giovanni Paciullo

Il Direttore Generale

f.to dott. Cristiano Nicoletti

Le Organizzazioni Sindacali

CISL Università:

dott.ssa Anna Ignone

CONFESAL Fed. SNALS/Università CISAPUNI:

f.to dott. Simone Olivieri

C.S.A. della CISAL:

geom. Lorenzo Bocciolesi

dott.ssa Marina Mancinotti

FLC-CGIL:

dott. Domenico Maida